



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA TOSCANA**

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2019**

**Relazione del Presidente
Amedeo Federici**

Firenze, 28 febbraio 2019

DATI STATISTICI 01.01.2018 - 31.12.2018

	ANNO 2018	ANNO 2017	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2014	
Magistrati in servizio	4⁽⁴⁾	2⁽³⁾	2⁽²⁾	2⁽¹⁾	3	
ATTIVITA' CONTENZIOSA						
UDIENZE ⁽⁵⁾						
In materia pensionistica	23	24	22	20	27	
In materia di responsabilità	22	22	22	22	22	
Totale	45	46	44	42	49	
SENTENZE						
In materia di pensioni	- Civili	98	76+9 ⁽⁶⁾	57+1 ⁽⁶⁾	91	93
	- Militari	49	35+2 ⁽⁶⁾	42	29	42
	- Guerra	16	43	73	39	32
	Totale pensioni	163+5⁽⁶⁾	154+11⁽⁶⁾	172+1⁽⁶⁾	159	167
In materia di responsabilità	98+2 ⁽⁶⁾	66+2 ⁽⁶⁾	100+3 ⁽⁶⁾	62	51	
In materia di giudizi di conto	18+1 ⁽⁶⁾	41+27 ⁽⁶⁾	92+11 ⁽⁶⁾	30	17	
Totale contabilità	116+3⁽⁶⁾	107+29⁽⁶⁾	192+ 14⁽⁶⁾	92	68	
AMMONTARE CONDANNE						
In materia di responsabilità	14.243.668,30	4.106.387,20	8.185.040,55	36.164.006,76	2.228.513,57	
In materia di giudizi di conto	41.836,23	80.121,22	674.222,31	225.089,06	193.679,09	
ORDINANZE						
In materia di pensioni	- Civili	23	72	48	27	70
	- Militari	27	26	33	22	26
	- Guerra	13	18	61	38	26
	Totale	63	116	142	87	122
In materia di responsabilità	- di condanna	8	3	2	2	4
	- istruttorie	8	20	23	14	16
	- sequestri	2	8	4+1 ⁽⁷⁾	6	8
	Totale	18	31	30	22	28
In materia di giudizi di conto	decisioni interlocutorie	7	17	57	102	3
	condanna	2	1	1	3	5
	Totale	9	18	58	105	8
Totale contabilità	27	49	88	127	36	
DECRETI						
In materia di pensioni	1	12	12	3024	652	
In materia di responsabilità	5	6	0	2	4	
In materia di giudizi di conto	790	876	1332	1461	31	
Totale	796	894	1344	4487	687	
CONTI GIUDIZIALI						
presi in carico	provenienti da esercizi precedenti	4249	1821	2988	6212	6260
	protocollati nell'esercizio	1284	1012	2001	1099	1813
	Totale	5533	2833	4989	7311	8073
definiti	Estinti	6264	5512	6175	4957	4616
	Discaricati	408	75	23	33	90
	Definiti in giudizio	54+3	139	824	142	63
	Totale	6729	5726	7022	5132	4769
giacenti a fine anno	31854	33050	35943	39026	36862	
deferiti all'esame collegiale	13	29	2398	2539	763	

- (1) oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva con decorrenza l'uno dal 1° giugno e l'altro dal 1° luglio
(2) fino a giugno 2 oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva; da luglio 1 oltre ad 1 in assegnazione aggiuntiva
(3) oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva
(4) di cui 1 magistrato dal 24/7/2018
(5) al dato si devono aggiungere 11 camere di consiglio e 2 udienze monocratiche di comparizione
(6) sentenze/ordinanze
(7) 1 reclamo

Premessa

La relazione tenuta nel corso dell'udienza formale di inizio dell'anno giudiziario assolve alla funzione di riferire alla collettività regionale, anche attraverso le Autorità intervenute, le risultanze conseguite, nell'esercizio della giurisdizione, nello specifico settore della tutela delle pubbliche risorse.

Al tempo stesso in essa è altresì contenuto il programma delle attività che verranno poste in essere nell'anno corrente.

L'udienza, pur se condotta in forma celebrativa, riveste pertanto un significato sostanziale, in quanto dà conto degli esiti dell'azione di responsabilità contabile promossa dal titolare dell'azione stessa, e cioè dal Procuratore regionale e dai colleghi magistrati che compongono l'Ufficio del Pubblico ministero, in contraddittorio con le parti private evocate in giudizio, scrutinata, nella sua fondatezza, dal Collegio, al fine di garantire un'efficace tutela delle pubbliche risorse, nel rispetto delle regole che sono poste a presidio delle posizioni giuridiche soggettive.

Il resoconto dell'attività svolta, nella messa in atto del servizio giustizia da rendere alla collettività, consente anche di operare momenti di riflessione, non solo per noi stessi, ma anche per coloro che, oggi in larga parte presenti, hanno il compito di provvedere alla gestione ed alla tutela dei beni pubblici e delle pubbliche risorse ad essi affidati.

La loro presenza è da ritenersi, pertanto, a mio avviso, anche come occasione di riflessione collaborativa, oltre che conoscitiva, tesa ad incoraggiare una cura sempre più efficace degli interessi collettivi, preservando quanto più possibile le pubbliche risorse da dannose quanto offensive lesioni.

La sintetica ricognizione delle più frequenti fattispecie dannose esaminate nel corso dei giudizi celebrati nell'anno passato riveste anche la ragionevole aspirazione di sollecitare condivisibili insegnamenti, i quali inducono a predisporre strumenti ed attività che possano limitarne al massimo la reiterazione.

Contestualmente all'esercizio dell'azione di responsabilità, la tutela delle pubbliche risorse avviene con l'esame dei conti giudiziali, che termina con una pronuncia resa dalla Sezione giurisdizionale sui documenti contabili resi dai tesorieri, dai ricevitori, dai cassieri e dagli agenti incaricati di riscuotere, pagare, conservare o maneggiare denaro pubblico, ovvero incaricati della custodia di valori e materie di proprietà pubblica.

L'esame di tale rendicontazione è svolto anche nei confronti di coloro che si ingeriscono, pur privi di legale autorizzazione, nelle attività e negli incarichi di tali agenti.

È compito della Sezione, peraltro, custodire ed aggiornare l'elenco degli agenti pubblici che operano nel territorio di competenza e tenuti alla c.d. resa del conto, che avviene per tramite delle amministrazioni di appartenenza, alle quali è riservato il compito di un primo esame di regolarità.

Sarà infine il giudizio di parifica, espresso dalla Sezione territoriale nelle forme del contenzioso, e quindi in contraddittorio con l'agente contabile, a sancire la regolarità delle operazioni compiute, ovvero contestando allo stesso agente contabile eventuali irregolarità riscontrate, con conseguente condanna al ristoro del danno cagionato all'Amministrazione.

Giurisdizione in materia di responsabilità patrimoniale amministrativa/ contabile

Nel riferire sullo specifico settore, mi prego richiamare l'apporto qualificato, oltre che quantitativamente molto significativo che ad esso perviene dai colleghi della Magistratura, in particolare dai Magistrati che ricoprono le funzioni di Pubblico ministero, i quali, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, informano dell'esercizio dell'azione penale esercitata nei confronti di pubblici amministratori o dipendenti il procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Accade sovente, infatti, che comportamenti illeciti posti in essere in violazione di norme penali, costituiscano anche illeciti erariali, causativi di

danni alle pubbliche finanze e, quindi, come tali perseguibili innanzi al giudice contabile.

Ne scaturisce che, pur nella indiscutibile diversità ed autonomia dei due giudizi, questo Giudice possa trarre utili elementi di valutazione dalle risultanze scaturite nel giudizio penale.

In alcuni casi, e in considerazione della diversità dei beni tutelati e dalle norme poste a presidio dell'accertamento di responsabilità, il giudizio contabile precede quello reso dalla giurisdizione penale.

Più frequentemente quest'ultimo precede quello innanzi alla Corte dei conti.

Sussistono invero fattispecie nelle quali il comportamento dell'agente contabile può non attingere ad una responsabilità penalmente sanzionabile, ma essere comunque raggiunto da una affermazione di condanna del giudice contabile.

Qualora si verta, invece, in una forma di responsabilità c.d. indiretta, individuata dall'art. 28 della Costituzione, sarà la pronuncia di ristoro affermata in sede di contenzioso civile, e gravata sulle risorse finanziarie di un organismo pubblico, che costituirà, in sede di rivalsa, il presupposto per l'esercizio dell'azione di responsabilità esercitata dal Procuratore regionale.

Analogamente una pronuncia di ristoro, in danno della P.A., pronunciata dal giudice amministrativo, costituirà il presupposto per l'avvio dell'azione di responsabilità da parte del Procuratore regionale nei confronti del pubblico funzionario o amministratore che ebbe parte nell'adozione dell'atto censurato.

1. Giudizi di responsabilità

In materia di responsabilità amministrativa la Sezione nel corso del 2018 ha emesso 98 sentenze di cui: n. 69 di condanna, n. 14 di assoluzione, n. 2 di cessazione della materia del contendere, n. 2 di prescrizione dell'azione, n. 4 di difetto di giurisdizione, n. 2 di inammissibilità dell'azione, n. 5 sentenze che definiscono il rito abbreviato.

Sono state adottate n. 2 sentenze/ordinanze.

Sempre in materia di responsabilità sono state pubblicate n. 25 ordinanze di cui n. 8 istruttorie, n. 2 di conferma revoca o modifica di sequestri cautelari, n. 1 di fissazione nuova udienza, n. 4 di correzione di errore materiale, n. 8 relative all'adozione di procedimenti monitori, n. 2 di proroga del termine, n. 5 decreti per richiesta di rito abbreviato.

Fra le questioni di maggiore interesse affrontate si segnalano le seguenti.

Numerosi giudizi hanno avuto come oggetto i mancati versamenti, ovvero, in alcuni casi, anche la mancata riscossione, degli importi relativi alla reintrodotta imposta di soggiorno, reintroduzione avvenuta con il decreto legislativo n. 23 del 2011, art. 4 (sentenze n.7, 28,31, 41, 78, 81, 143, 169, 209, 247).

Come noto, con la normativa citata i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al costo giornaliero praticato dalla struttura ricettiva.

Il relativo gettito erariale è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle stesse strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Tanto premesso, si osserva come in relazione alla fattispecie evidenziata, la Sezione ha emesso un significativo numero di sentenze di condanna, stante la qualifica di agenti contabili rivestita dai responsabili delle strutture ricettive, i quali, contestualmente alla causazione di un danno alle risorse finanziarie dell'ente locale, si rendono responsabili anche del reato di peculato.

Tutte le iniziali difficoltà di interpretazione e di applicazione della norma istitutiva sono state ormai superate da una ampia ed esaustiva giurisprudenza, in assenza del previsto regolamento di attuazione, che ha riguardato non solo la

qualifica (di agente contabile) del titolare dell'esercizio, ma anche le responsabilità connesse, penali e contabili (SS.RR. in sede giurisdizionale, sent. n. 22/2016/QM del 22 settembre 2016 – SS.UU. Cassazione civile, ord. n. 19654 del 2018 – Consiglio di Stato, sent. n. 5545 del 2017 – Cassazione Penale, sent. n. 32158 del 2018).

La quasi totalità delle decisioni di condanna ha avuto come destinatari i gestori di attività alberghiere ubicate sul territorio del comune di Firenze, sebbene sia l'intera regione ad essere contraddistinta da una spiccata vocazione turistica in ragione delle bellezze artistiche, architettoniche, ma anche naturalistiche presenti nell'intero territorio.

Ne consegue che, pur non potendo considerare l'imposta come un tributo di scopo (non essendo ciò consentito dall'ordinamento), ma valutando invece gli enunciati obiettivi che il legislatore ha individuato con la reintroduzione dell'imposta, la sua elusione, quasi sempre dovuta all'omesso riversamento dell'agente contabile incaricato, produce un nocumento significativo alle risorse finanziarie degli enti locali interessati, che hanno visto, nel corso degli anni, sensibili riduzioni dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale.

Un significativo numero di sentenze di condanna si registrano per l'ipotesi di danno all'immagine, quale conseguenza di condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione commessi da dipendenti in servizio presso enti pubblici, Organi statali decentrati, Forze dell'ordine.

Il fenomeno in sé sollecita, al di là dei ristori finanziari che possono conseguire gli enti danneggiati, una preoccupata riflessione sulla a volte fragile osservanza degli obblighi di correttezza ed integrità che debbono manifestare i pubblici dipendenti nei confronti degli Uffici di appartenenza.

Si espongono le tematiche ritenute di maggior interesse.

Con riferimento alla fattispecie del danno all'immagine si segnala:

Sentenza n. 74 - La sentenza in esame, statuente la condanna di un appartenente alla Polizia di Stato per “danno all'immagine” conseguente a fatti illeciti di rilievo anche penale, merita di essere segnalata in quanto afferma che

l'eventuale *clamor fori* e la diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media non integrano la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione, con la conseguenza che risulta possibile configurare il danno all'immagine anche in assenza di articoli di stampa riportanti i fatti illeciti per cui è causa.

Tutto ciò in quanto *“non occorre enfatizzare il livello di capillarità che ha avuto la divulgazione della notizia da parte dei mezzi di informazione di massa della notizia e, soprattutto, che sarebbe errato far dipendere la sussistenza del danno all'immagine solo dal grado di diffusione che ha avuto la notizia della condanna in sede penale. Ciò a cui occorre guardare sono solo i connotati della vicenda nella loro oggettiva materialità”* (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 18 marzo 2016, n. 73, richiamante Corte Conti, Sez. giur. Sicilia, n. 548/2012).

Nel contempo, con riferimento alla voce di danno rappresentata dai cd “costi indiretti di gestione”, il Collegio ha sottolineato che il predetto pregiudizio rientrerebbe, a rigore, nell'ambito della cd danno da disservizio, quale danno configurabile, per consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, in relazione alle somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti dall'Ente, alle somme erogate per ripristinare l'efficienza e funzionalità perdute, nonché alle spese sostenute per remunerare energie lavorative distolte dalle normali attribuzioni, per essere destinate all'accertamento e ricostruzione dell'altrui illecito.

Il danno in questione non è, dunque, ipotizzabile con riferimento ai costi relativi all'ordinario espletamento di compiti istituzionali.

Sentenza n. 117 - La predetta sentenza merita di essere segnalata, in quanto statuisce la condanna ad oltre 7.000.000,00 di euro dell'ex Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, a titolo di danno patrimoniale diretto e all'immagine, per condotte, di rilievo anche penale, consistite nell'adozione, con riferimento a complesse vicende di natura societaria e tributaria, di atti contrari ai doveri del proprio ufficio.

Nello specifico, tali condotte si sono estrinsecate attraverso accertamenti con adesione eseguiti violando la normativa di riferimento (d. lgs. n. 218/1997) e l'esercizio, del tutto illegittimo, del potere di autotutela, sì da riconoscere e definire, a beneficio del contribuente, minori imposte, sanzioni ed interessi, rispetto a quelle accertate, in cambio di indebiti compensi in denaro.

Sentenza n. 265 - La sentenza in questione va segnalata, in quanto si sofferma sulla natura e sui presupposti della responsabilità per danno all'immagine, prevista dall'art. 46 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 per l'ipotesi di violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

A tal riguardo, chiarisce che trattasi di fattispecie, tipizzata dal legislatore all'evidente scopo di garantire la piena attuazione dei valori, di rilievo anche costituzionale, di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost; art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 1 legge 11 febbraio 2005 n. 15; art.4, commi 6 e 8, legge 4 marzo 2009 n. 15).

Aggiunge che, in assenza di una specifica previsione normativa in termini di necessaria "pregiudizialità penale", ai fini dell'applicazione dell'art. 46 d.lgs n. 33/2013, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma 30-ter, d.l. 78/09 e s.m.i., non richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine.

Sottolinea, infine, che, nel caso all'esame, non ricorre una fattispecie sanzionatoria, in assenza di una previsione espressa della norma in tal senso ed a ragione del fatto che il legislatore si limita genericamente a ricollegare l'insorgenza della responsabilità erariale ad una determinata condotta tipizzata (inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla normativa vigente), senza individuare (anche) sanzioni precise ed inderogabili.

Viene conseguentemente affermata la necessità di procedere, pur in presenza della tipizzazione legislativa, all'accertamento dei presupposti per l'affermazione dell'illecito erariale, quali richiesti con riferimento alla generale responsabilità amministrativa di carattere risarcitorio.

Sentenza n. 229 - La sentenza assume rilievo per la gravità della fattispecie, avendo a oggetto la condanna n. 2 agenti di polizia stradale per danno all'immagine provocato in conseguenza di fatti di concussione e tentata concussione accertati con sentenza penale irrevocabile, commessi in relazione al servizio di pattugliamento posto in essere presso tratto stradale altamente frequentato, e in specie al fine di mandare esenti i soggetti concussi dall'applicazione di sanzione amministrativa per contestato eccesso di velocità.

Sentenza n. 210 - Il giudizio si colloca nell'ambito del rilevante filone di cd. "Variantopoli" relativo ad attività concussive, corruttive e d'abuso poste in essere da vari esponenti politici nell'ambito del Comune di Arezzo nell'ambito della trattazione di pratiche urbanistiche.

La sentenza, in particolare, ha ad oggetto la condanna n. 3 consiglieri comunali per danno all'immagine per fatti di concussione consumata e tentata, nonché d'abuso d'ufficio e, in relazione ad uno dei convenuti, di corruzione, accertati con sentenza penale irrevocabile. La condanna complessivamente inflitta è pari a € 200.000,00.

La sentenza affronta anche il tema del danno da disservizio, chiarendo in particolare la necessità - ai fini di un suo riconoscimento - di puntuale prova da parte della Procura.

Sentenza n. 174 - La sentenza affronta la questione, attuale e particolarmente complessa, della perseguibilità o meno del danno all'immagine, a seguito dell'ingresso in vigore del Codice della giustizia contabile, per reati diversi da quelli del pubblico ufficiale commessi contro la pubblica amministrazione (delitti di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, codice penale), giungendo all'affermazione del principio per cui *“anche a seguito dell'ingresso in vigore del D. Lgs. 174/2016 e dell'abrogazione dell'art. 7 L. 97/2001, il danno all'immagine è risarcibile nei soli casi di sentenza penale passata in giudicato in relazione ad uno dei delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale”*.

Nel medesimo contesto, la sentenza condanna uno dei convenuti - curatore fallimentare nonché commissario e liquidatore giudiziale nell'ambito di due procedure concorsuali dinanzi al Tribunale di Firenze - per danno all'immagine per fatti di peculato commessi nell'ambito delle suddette procedure per l'importo complessivo di € 500.000,00.

Sentenza n. 153 - La sentenza ha ad oggetto la condanna dell'economista dipendente di società *in house* controllata dal Comune di Pistoia per danno all'immagine derivante dall'aver sottratto somme, appartenenti alla suddetta società, in seguito restituite dalla convenuta.

La decisione si segnala fra l'altro per l'affrontare il tema della giurisdizione contabile in relazione agli organismi *in house*.

Con riferimento alla fattispecie del danno all'immagine collegato al c.d. assenteismo si segnala:

Sentenza n. 277 - La presente sentenza merita di essere segnalata, in quanto statuisce la condanna (per oltre euro 25.000,00), anche per danno all'immagine ex art. 55 *quinquies* d.lgs. n. 165/2001 in tema di "assenteismo fraudolento" (quale introdotto dall'art. 69 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), di una dipendente del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, la quale aveva falsamente rappresentato, attraverso la falsificazione del verbale della Commissione medica, la sussistenza di una condizione di handicap grave (cecità assoluta), per fruire di permessi retribuiti ex legge n. 104/92.

Nello specifico, la decisione in questione ribadisce, in armonia con la consolidata giurisprudenza contabile, "*...come la fattispecie contemplata dall'art. 55 quinquies, d.lgs. n. 165/2001, presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. "danno all'immagine", dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i.*

Il richiamato art. 55 quinquies si presenta, infatti, quale previsione ad hoc, alla stregua di una norma speciale, siccome volta a sanzionare la specifica fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine)

derivatone a carico della P.A.

Ne deriva che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies d.lgs 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all'art.17, comma ter, d.l. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine.

Con riferimento al danno da disservizio si segnala:

Sentenza n. 161 - La predetta sentenza merita di essere segnalata, per aver ribadito, in materia di prova del cd danno da disservizio, che il “*danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del PM, che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta (così, testualmente, Corte Conti, Sez. III, 22 giugno 2016 n. 243, richiamata dalla già citata Sez. giur. Toscana n. 297/2016)*”.

Con riferimento a danni al SSN, sia in forma diretta che in quella indiretta (relativa a danni arrecati a pazienti) si segnala:

Sentenza n. 75 - Il tema della responsabilità sanitaria è stata oggetto di scrutinio con condanna di due medici a seguito di decesso causato ad una piccola paziente deceduta per una appendicite non diagnosticata e con mancanza del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia costituente il dovere di diligenza derivante dal rapporto di servizio che lega i medici condannati dalla alla Pubblica Amministrazione;

Sentenza n. 208 – La sentenza ha assolto alcuni medici in regime di convenzione citati in giudizio per ingiustificata azione prescrittiva per i quali è stato dichiarato il radicamento della giurisdizione contabile.

Nell'attività di prescrizione dei farmaci da parte del medico sono in discussione due interessi costituzionalmente protetti, da un lato la salute degli assistiti e dall'altro il contenimento della spesa farmaceutica entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (con un “nucleo essenziale” in ordine al quale

imprescindibile è la sussistenza di un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico – fisica delle persone bisognose di cura);

Sentenza n. 203 - La sentenza in esame, statuente la condanna di un medico in servizio presso una ASL per aver violato le norme disciplinanti il rapporto di lavoro, mediante l'effettuazione di visite specialistiche a pagamento in regime di "intra moenia", senza emettere fattura o rilasciando ricevuta su bollettari non aziendali, con conseguente sottrazione all'Azienda delle relative entrate.

La segnalazione risulta meritevole anche in quanto:

a) richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, univoca nel configurare il delitto di peculato a carico del medico dipendente di un ospedale pubblico il quale, svolgendo attività in regime di convenzione intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dovuto per le prestazioni, ometta di versare all'Azienda sanitaria quanto di spettanza della stessa, in tal modo appropriandosene;

b) afferma che l'effettuazione "in nero" di attività comunque espletate nell'ambito dell'intramoenia (e non di ulteriori attività professionali a pagamento), a rigore non lascia configurare la violazione del vincolo di esclusività (tale da rendere ingiustificata la percezione della relativa indennità), ma unicamente l'indebita appropriazione di somme di spettanza dell'Ente (di per sé inconciliabile con lo svolgimento di "ulteriori" attività professionali remunerate).

Sentenza n. 240 - La sentenza in esame, statuente la condanna di un medico in servizio presso una ASL per violazione della normativa in materia di congedo parentale, merita di essere segnalata in quanto afferma che:

a) la fruizione del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32 d.lgs n. 151/01 non è di per sé incompatibile con lo svolgimento della libera professione;

b) risulta illecito l'abuso del diritto in questione, ravvisabile nel caso all'esame in quanto il convenuto, durante il periodo di fruizione del congedo parentale, *"... ha continuato a svolgere le attività libero-professionali già espletate -da anni-*

prima dell'assunzione della qualità di pubblico dipendente, allorquando risultava essere (semplicemente) un libero-professionista.

Tutto ciò fa risaltare chiaramente, a giudizio del Collegio, come il ricorso al congedo parentale sia essenzialmente servito al convenuto, una volta instaurato il rapporto lavorativo con l'Azienda USL n. 6 di Livorno, non già per tutelare le esigenze familiari e di filiazione, ma bensì per mantenere (quantomeno) inalterati i livelli di attività svolti prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la P.A.

Risulta allora acclarato, a giudizio del Collegio, come nella fattispecie all'esame il convenuto abbia realizzato un abuso per sviamento della funzione propria del congedo parentale, previsto dall'art. 32 del D. Lgs n. 151/2001”.

Sentenza n. 145 - La sentenza esamina una fattispecie assai peculiare, giungendo a configurare la responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti di un'Azienda sanitaria in relazione alla restituzione di una donazione per omessa realizzazione del progetto per il quale la donazione stessa era stata effettuata.

Sentenza n. 130 - Riguarda una fattispecie assai complessa di responsabilità amministrativo-contabile concernente l'affidamento diretto, senza ricorso a procedura competitiva, dei locali ospedalieri destinati alla prestazione del servizio di ristorazione nei confronti del pubblico presso l'Azienda sanitaria. Fra gli altri, la sentenza afferma il principio per cui *“è configurabile la responsabilità amministrativa dei dirigenti e dell'organo di controllo di un'Azienda sanitaria per l'affidamento diretto di locali destinati alla prestazione del servizio di bar-caffetteria presso presidi ospedalieri; detto danno è quantificabile nella misura corrispondente alla differenza fra quanto l'Azienda avrebbe potuto percepire in esito all'affidamento dei locali e annesso servizio a mezzo di procedura ad evidenza pubblica e quanto dalla stessa Azienda effettivamente percepito a seguito dell'affidamento diretto posto in essere”.*

Con riferimento al difetto di giurisdizione si segnala:

Sentenza n. 219 - La sentenza in questione dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore di quella del giudice ordinario, con riferimento ad una fattispecie in cui la Procura erariale contestava alla società affidataria, per conto di un Comune toscano, del servizio di trasporto scolastico, il danno asseritamente arrecato al predetto Comune, “...*per essere venuta meno all’obbligo (retribuito) di garantire un servizio di trasporto scolastico adeguato, o direttamente o attraverso un soggetto sub-affidatario*”.

Nello specifico, il Collegio, dopo aver premesso che “...*la pacifica giurisprudenza amministrativa individua l’elemento distintivo tra concessione di servizi pubblici ed appalti di pubblici servizi nell’eventuale incidenza dell’onere economico a carico dell’Ente pubblico appaltante e concedente*”, ha ritenuto che, nella fattispecie sottoposta al proprio esame, venisse in rilievo “...*una ipotesi di appalto di pubblici servizi, cui non si è accompagnata la traslazione di potestà pubblicistiche ovvero l’inserimento stabile nell’organizzazione amministrativa dell’Ente (comunque non provati), tale da lasciar configurare il rapporto di servizio, con conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile (sulla sussistenza della giurisdizione contabile per la diversa ipotesi in cui l’appaltatore del servizio pubblico risulti continuativamente inserito nell’apparato organizzatorio pubblico, vedasi Cass.; Sez. Unite, n. 15599/09)*”.

Dalle convenzioni intervenute tra il Comune e la società affidataria “*emerge, del resto, l’attribuzione alla seconda del (mero) incarico di “...effettuare i servizi di cui alla presente convenzione secondo gli orari e percorsi concordati con il Comune”, a fronte di un compenso, come visto, predeterminato a carico del Comune*”.

Sentenza n. 270 – Difetto di giurisdizione in quanto il danno da mancato riversamento delle somme introitate dai pubblici dipendenti ex art.53, c.7, d.lgs. n. 165/2001, sulla base di recente sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 19 gennaio 2018 n. 1415) è soggetto alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro, anche dopo l’inserimento nell’art. n. 53 d.lgs. n. 165/2001 del c. 7 bis, ad opera dell’art. n.1, c. 42, l. 6 novembre 2012 n. 190).

In tale prospettiva, secondo le Sezioni Unite, occorre tenere ben distinti fra loro due diversi concetti: da un lato, quello della “mera reversione del profitto” ai sensi del suddetto art. 53, c.7, rientrante nella giurisdizione del rapporto di pubblico impiego; dall’altro quello del danno vero e proprio, riconducibile invece alla giurisdizione contabile (Cassazione, SS.UU. 19072/2016), e ciò segnatamente in ragione della natura sanzionatoria dell’obbligo di riversamento all’amministrazione delle somme percepite nello svolgimento di attività professionali in situazioni d’incompatibilità con lo status di pubblico dipendente.

In realtà, i principi affermati dalle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione in relazione alle fattispecie di cui all’art. 53, c.7 e 7 bis, D. lgs. 165/2001 appaiono presentare un portato generale, muovendo dall’interpretazione che la Suprema Corte accoglie delle suddette disposizioni; in alcuni degli arresti, peraltro, l’affermazione dei principi è avvenuta proprio a seguito di conflitto negativo di giurisdizione sollevato dalla Corte dei conti, dinanzi alla quale il processo era stato riassunto (cfr., in particolare, Cass., SS.UU., 20533/2018, cit.; Id.,13239/2018; cit.; Id., 5789/2018, cit.). Per tali ragioni, seguendo l’indirizzo espresso dai suddetti arresti delle Sezioni Unite, fatto proprio peraltro anche da recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte conti, Sez. giur. App. Sicilia, 26.09.2018, n. 196; Sez. giur. Sardegna, 21.02.2017, n.19; Sez. giur. Sicilia, 16.01.2017, n. 15; l’affermazione del principio si rinviene anche in Cons. Stato, Sez. IV, 28.12.2016, n. 5506), si ritiene di escludere la giurisdizione contabile laddove si faccia questione esclusivamente del riversamento all’amministrazione dei compensi percepiti dal pubblico impiegato in assenza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti ai sensi dell’art. 53, c. 7, D. lgs. 165/2001.

Con riferimento alla cessazione della materia del contendere si segnala:
Sentenza n. 239 - La predetta sentenza va segnalata per le considerazioni che svolge in ordine alla natura dell’istituto della cessazione della materia del contendere e all’operatività del principio della “*soccombenza virtuale*”.

Nello specifico, chiarisce, con riferimenti giurisprudenziali, che “...*la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale, non disciplinato dal codice di procedura civile ed espressamente previsto soltanto da alcune disposizioni del processo tributario (art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992) e del processo amministrativo (art. 27 della legge n. 1034 del 1971, art. 34 del d.lgs. n. 104 del 2010). Tale affermazione resta valida ancora oggi, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 174 del 2016, non contenendo neppure il codice della giustizia contabile una disciplina della cessazione della materia del contendere.*

Trattasi, in sostanza, di istituto che conduce alla pronuncia in rito di estinzione del processo in ipotesi – diversa da quelle espressamente disciplinate dal codice di procedura civile e dal codice della giustizia contabile (quali, la rinuncia agli atti del processo) – di avvenuta soddisfazione «in modo pieno ed irreversibile» del «diritto esercitato», di cui si diano atto le parti mediante la «formulazione di conclusioni conformi» -così Cass. n. 1378 del 2012 (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 8 maggio 2018, n. 107, richiamante Corte Conti SS.RR. n. 3/2015/EL e Corte Conti, Sez. II n. 391 del 2012)”.

Aggiunge che “... *poiché la cessazione della materia del contendere non è disciplinata dal codice della giustizia contabile (come non è disciplinata dal codice di procedura civile), non vi sono ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza secondo cui, in ipotesi quale quella di specie, debba farsi applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale principio che conduce ad addebitare le spese alla parte che – sulla base di una delibazione degli atti di causa – sarebbe risultata soccombente ove non fosse venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio successivamente alla sua instaurazione” (così, la già richiamata Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, n. 107/2018).*

Con riferimento all’illecita percezione di contributi pubblici, comunitari o statali si segnala:

Sentenza n. 262 - La sentenza in parola, statuente la condanna per oltre 100.000,00 euro di una società che aveva illecitamente beneficiato della Cassa integrazione guadagni in deroga, va segnalata in quanto, pur in assenza di

contestazioni sul punto, ribadisce la sussistenza del cd rapporto di servizio, idoneo a radicare la stessa giurisdizione contabile, tra la convenuta e l'Amministrazione danneggiata (Inps), atteso lo stabile inserimento della prima nel procedimento di erogazione della provvidenza pubblica, materialmente erogata dall'Istituto previdenziale, previa autorizzazione della Regione Toscana.

“La società interessata provvede, infatti, alla presentazione della relativa istanza, nonché alla dichiarazione relativa ai giorni di sospensione del lavoratore dall'attività lavorativa (.....)

Tutto ciò senza tralasciare il fatto che la medesima società, per effetto dell'accesso alla C.I.G. in deroga, viene sgravata, almeno in parte, degli oneri connessi ai lavoratori temporaneamente non utilizzati, attesa la destinazione di risorse pubbliche per la remunerazione degli stessi durante il periodo di sospensione dell'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa”.

Sentenza n. 116 - La sentenza affronta un'ipotesi particolare di responsabilità, relativa all'indebita percezione di contributi pubblici destinati ad emittenti televisive. Afferma a tal fine il principio, fra gli altri, secondo cui *“è configurabile la responsabilità amministrativa di una società emittente televisiva per l'indebita percezione di contributi all'emittenza a fronte di false dichiarazioni, contenute nelle domande di assegnazione dei contributi, in ordine all'attività prestata dai propri dipendenti e al fatturato prodotto nel settore televisivo”.*

Sentenza n. 77 – Condanna per danno erariale di €. 950.996,53 per indebiti pagamenti a soggetti per i quali non sussisteva alcun titolo legittimante, da parte di dipendente Inps.

Sentenza n. 24 - La sentenza in questione, statuente la condanna per oltre 100.000,00 euro di una società (in solido con gli amministratori) per l'illecita percezione di contributi pubblici, ribadisce il consolidato indirizzo, secondo il quale la ricorrenza del cd rapporto di servizio - idoneo a radicare la stessa giurisdizione contabile - può essere riconosciuto, oltreché in capo alla persona giuridica, anche direttamente nei confronti di colui il quale, nella veste di

amministratore, abbia concretamente predisposto la falsa autocertificazione o si sia adoperato per commettere l'illecito.

Sentenza n. 263 - La materia di contributi percepiti illecitamente è stata oggetto di giudizio nell'ambito di fondi strutturali dell'Unione Europea nell'ambito dei quali i soggetti chiamati in giudizio hanno creato, attraverso artifici contabili e finanziari un sistema di false fatturazioni allo scopo di creare un costo fittizio utilizzato dal consorzio un costo fittizio utilizzato per ottenere l'indebito finanziamento incidendo negativamente sul programma imposto dalla Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alla responsabilità contabile si segnala:

Sentenza n. 264 - La sentenza condanna una dipendente dell'Università di Pisa, delegata alle operazioni contabili e alla gestione degli incassi della biglietteria del museo di storia naturale facente capo all'Università, per ammanchi di cassa risultanti dalla differenza fra l'importo totale degli scontrini e l'ammontare dei corrispondenti versamenti bancari.

La decisione si segnala in particolare per il riconoscimento, pur nell'ambito di un giudizio di responsabilità, della qualità di agente contabile in capo alla convenuta, da ciò ritraendo i corrispondenti obblighi; essa affronta inoltre il tema del rapporto fra responsabilità dell'agente contabile e giudizio di responsabilità amministrativa, affermando in specie che *“la suddetta responsabilità dell'agente contabile (...) può ben essere fatta valere - come avviene nella specie - al di fuori e a prescindere dal giudizio di conto, e cioè nell'ambito di un ordinario giudizio di responsabilità erariale (art. 54 T.U. Corte conti; già art. 44, seconda parte, Regol. proc., oggi abrogato dal D. Lgs. 174/2016)”*.

Sentenza n. 82 - Un esempio di inutilità della spesa è stato individuato nella adozione di delibera che ha determinato la stipulazione di un prestito bancario oneroso ed inutile attraverso l'adozione di un progetto definitivo, privo di fattibilità tecnica (assenza di relazione geologica) avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio. Il danno è stato quantificato nella somma degli interessi passivi corrisposti alla banca per un mutuo poi estinto.

Con riferimento alle retribuzioni contrattualmente disciplinate, in ambito enti locali, si registra la **sentenza n. 280** con la quale è stata dichiarata la nullità della citazione per indeterminatezza del danno contestato con riferimento ad una ipotesi di responsabilità amministrativa connessa all'utilizzazione delle risorse della contrattazione integrativa decentrata presso un Comune toscano. Essa merita di essere segnalata, per i principi che afferma in tema di nullità del libello di responsabilità, con riferimento tanto alle disposizioni in vigore prima del nuovo codice della giustizia contabile quanto alle disposizioni recate da tale ultimo codice.

La sentenza si conclude, peraltro, con l'assegnazione di un termine perentorio (180 gg.) per un'eventuale riassunzione dell'atto introduttivo.

Di particolare interesse risulta anche la

Sentenza n. 167 – la quale approfondisce il tema della natura della responsabilità amministrativo-contabile nel quadro complessivo delle fonti, e in particolare alla luce della CEDU, concentrandosi in particolare sui profili inerenti l'applicazione del principio del “*ne bis in idem*” come derivante dalla stessa CEDU.

In proposito, afferma il principio per cui “la responsabilità amministrativa e contabile non configura un'ipotesi di ‘accusa in materia penale’ ai sensi dell’art. 4, par. 1, prot. 7 CEDU.

Nel corso dell'anno vi sono state ripetute applicazioni del rito abbreviato con definizione del giudizio e quindi in applicazione dell'art. 130 c.g.c. allo scopo di utilizzare tale strumento deflattivo e contestuale tempestivo e complessivo versamento di somme in favore dell'Amministrazione danneggiata (Sentenze n.36, 76).

2. Giudizi di conto

Nell'anno 2018 sono state pubblicate 18 sentenze nella specifica materia, di cui: n. 13 hanno dichiarato la irregolarità dei conti con conseguente accertamento e condanna del contabile, n. 2 hanno dichiarato la regolarità di

alcuni conti con discarico dell'agente contabile e l'irregolarità e condanna per altri, n. 3 hanno dichiarato la regolarità dei conti ed il discarico dell'agente contabile. In totale sono stati definiti in giudizio n. 57 conti.

È stata emessa n. 1 sentenza/ordinanza, n. 7 decisioni interlocutorie in forma di ordinanza, n. 8 ordinanze di proroga del termine per il deposito della documentazione, n. 2 ordinanze di accettazione addebito a seguito di giudizio monitorio.

Sono stati emessi 5 decreti in materia di resa del conto giudiziale.

Sono stati estinti n. 6306 conti di cui: n. 6019 relativi ad enti locali e n. 287 relativi all'erario.

Sono stati approvati con decreto n. 409 conti.

Tra le questioni affrontate si segnalano le seguenti:

Sentenza n. 163 - La predetta sentenza va segnalata, in primo luogo perché evidenzia, con riferimenti giurisprudenziali, che l'Economo, quale agente contabile, è assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico ex art. 194 R.D. n. 827/1924, recante "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*".

Ciò comporta che, prima di procedere al pagamento delle spese, l'Economo è tenuto a verificare l'ammissibilità delle stesse, riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari, sotto la sua personale responsabilità (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, n. 230/2016).

"...Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza, la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'Economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni stesse (così, Corte Conti, Sez. giur. Piemonte, n. 152/2014, con i precedenti ivi richiamati).

La medesima sentenza ribadisce, poi, i presupposti di legittimità/ammissibilità delle cd spese di rappresentanza, quali elaborati e costantemente seguiti dalla giurisprudenza contabile.

Nello specifico, sottolinea che le spese in questione debbono assolvere ad una (reale) funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso di risultare idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo e il prestigio con il quale l'Ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, intrattenendo pubbliche relazioni.

Le medesime spese, dunque, possono essere ritenute conformi a legge solo se caratterizzate da uno stretto legame con i fini istituzionali dell'Ente ed in presenza della necessità effettiva per il medesimo Ente di ottenere una proiezione esterna o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei.

Esse, inoltre, devono essere rigorosamente documentate e motivate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa, sì da consentire un appropriato controllo, nonché decise dagli organi istituzionalmente rappresentativi nei confronti di soggetti esterni (con esclusione, dunque, dei dipendenti e/o amministratori dell'Ente che le dispone), i quali devono, inoltre, risultare particolarmente qualificati, nel senso di ricoprire una posizione altamente rappresentativa, tale da giustificare la necessità o l'opportunità che l'Ente abbia con essi una particolare relazione.

In definitiva, le spese di rappresentanza, per essere legittimamente sostenute con denaro pubblico, devono collegarsi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e alla qualifica soggettiva dei beneficiari, a precise esigenze rappresentative dell'Ente, le quali, a loro volta, devono essere verificabili documentalmente.

Lo stanziamento in bilancio, pur costituendone uno dei presupposti, come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali, non rende, dunque, lecite tali spese, se non strettamente e direttamente finalizzate all'interesse pubblico.

Sentenze n. 283 e n. 284 – Le sentenze in parola, meritano di essere segnalate, in quanto dichiarano l'irregolarità dei conti, ma senza disporre la condanna

degli agenti contabili, per avere gli stessi provveduto in corso di causa ad estinguere il debito nascente dalle contestate irregolarità.

3. Giudizi in materia di pensioni

Nel 2018 sono state emesse n. 163 sentenze in materia di pensioni civili, militari e di guerra, di cui:

PENSIONI CIVILI

n. 13 di accoglimento o parziale accoglimento, n. 55 di rigetto, n. 11 di inammissibilità, n. 2 di cessazione della materia del contendere, n. 4 di difetto di giurisdizione e n. 13 di estinzione.

PENSIONI MILITARI

n. 23 di accoglimento o parziale accoglimento, n. 22 di rigetto, n. 1 di inammissibilità e n. 3 di estinzione.

PENSIONI DI GUERRA

n. 8 di accoglimento e parziale accoglimento, n. 5 di rigetto, n. 3 di inammissibilità.

La Sezione ha adottato, altresì, in materia pensionistica n. 63 ordinanze, n. 5 sentenze/ordinanze e n. 1 decreto.

Fra le questioni di maggior interesse affrontate si segnalano le seguenti.

Oggetto di ripetute decisioni è stata la censura rivolta al blocco della perequazione del trattamento pensionistico per il biennio 2012 – 2013 con una pretesa ricostituzione delle pensioni ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che aveva dichiarato la incostituzionalità dell'art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dall' art 1, comma 1, l. 214/2011 per violazione di una ragionevole proporzionalità ed adeguatezza della normativa. (Sentenze n. 10, 43, 109, 128).

Nell' assegno di benemerenzza ex l. 932/1980 con riferimento alle persecuzioni ed alle discriminazioni di ordine razziale la Sezione ha ritenuto che la ipotesi di “atto di violenza” di cui all' art. 1 legge 96/55 vada intesa anche come “violenza morale”, come azione lesiva idonea a compromettere i valori fondamentali della persona (12/2018).

Indebita percezione della pensione. Nel licenziamento illegittimo annullato con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia *ex tunc*, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro (Sentenza n. 131).

La Sezione ha avuto modo di statuire sulla mancata equiparazione delle operazioni in materia di missioni ONU con la normativa in materia di campagna di guerra ai fini della supervalutazione del servizio (Sentenza n. 206).

Il programma per l'anno 2019

Anche per il corrente anno il programma prevede nella materia della responsabilità amministrativa e contabile udienze mensili che sono state già fissate fino al mese di dicembre, così come prevede il Codice di contabilità.

Per quanto attiene ai giudizi di conto il programma per il 2019 deve tenere in considerazione la provvista di personale amministrativo disponibile, ai fini del completamento delle istruttorie già avviate, dell'esame dei conti dei concessionari della riscossione degli enti locali e di quelli depositati a seguito di giudizi per resa di conto.

Precondizioni per l'effettiva realizzazione del programma sono l'assegnazione alla Sezione di almeno due revisori, il riordino dell'archivio e la restituzione alle amministrazioni della documentazione dei giudizi estinti.

Per i ricorsi in materia di pensioni i magistrati che svolgono le funzioni di giudice unico delle pensioni hanno già provveduto alla predisposizione del calendario delle udienze. I nuovi ricorsi vengono assegnati tempestivamente ai colleghi che provvedono alla formazione dei ruoli di udienza, così come previsto dal Codice.

Conclusioni

Nel concludere mi pregio evidenziare che i risultati conseguiti nel corso dell'anno pregresso, considerata la scopertura, attualmente perdurante, nelle qualifiche magistratuali, va ascritta al merito dei magistrati in servizio nel corso dell'anno, i colleghi Bax e Ruggiero, nonché dei colleghi Urso e Vetro, assegnati

in posizione aggiuntiva.

Nel ringraziare i magistrati per la collaborazione prestata non posso non ricordare che al raggiungimento dei risultati esposti ha contribuito in modo determinante tutto il personale amministrativo che ha curato le procedure per l'eliminazione dei vecchi ricorsi in materia di pensioni di guerra, l'istruttoria e la revisione dei numerosi conti giudiziali iscritti a ruolo d'udienza ed ha nello stesso tempo fatto fronte al maggior lavoro della segreteria in conseguenza del maggior numero di giudizi celebrati e della pubblicazione di un maggior numero di sentenze, ordinanze e decreti.

A tutti va un sentito ringraziamento per il grande impegno e l'entusiasmo con cui hanno affrontato il maggior lavoro per il regolare esercizio delle funzioni giurisdizionali, con la consueta elevata professionalità e senso del dovere.

Ai risultati raggiunti hanno contribuito gli Avvocati delle parti private e degli Enti previdenziali che ringrazio per il valido contributo dato all'amministrazione della giustizia contabile con grande professionalità ed attenzione.

Infine, un sentito ringraziamento va ai giornalisti per l'interesse dimostrato per questo organo giudiziario, auspicandone una più frequente presenza nel corso delle udienze, al fine di una più diffusa conoscenza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti, e dei suoi risultati, presso la collettività.

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E DI CONTO

ANNO 2018

Giudizi	Pendenti al 1/1/2018	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2018
Responsabilità	146	117	111	153
Conto	127	5	20	112
Istanza di parte	0	1	1	0
Resa di conto	5	0	0	5
TOTALE	278	123	132	270

ANNO 2017

Giudizi	Pendenti al 1/1/2017	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2017
Responsabilità	115	111	80	146
Conto	162	8	43	127
Istanza di parte	0	2	2	0
Resa di conto	0	11	6	5
TOTALE	277	132	131	278

AMMONTARE CONDANNE 2018		AMMONTARE CONDANNE 2017	
Responsabilità amministrativa	€ 14.243.668,30	Responsabilità amministrativa	€ 4.106.387,20
Responsabilità contabile	€ 13.075,53	Responsabilità contabile	€80.121,22
TOTALE	€14.256.743,83	TOTALE	€ 4.186.508,42

TABELLA B

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2018														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (n. conti)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (n. conti)	APPROVATI CON DECRETO (n. conti)	DICHIARATI ESTINTI (n. conti)	TOTALE DEFINITI	RIMANENZA DA DEFINIRE
CONTI ERARIALI	3787	689	4476	0	162	0	0	167	0	0	19	290	309	4167
CONTI ENTI LOCALI	28775	4698	33473	13	446	18	19	623	54	3	389	5974	6420	27053
CONTI A.S.L.	488	146	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634
TOTALE	33050	5533	38583	13	608	18	19	790	54	3	408	6264	6729	31854
												Importi recuperati		€ 41.836,23+1.446,33 per spese

GIUDIZI PER RESA DI CONTO ANNO 2018				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI	CONTI RESI
RESA DI CONTO	5	0	0	0

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2017														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (n. conti)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (n. conti)	APPROVATI CON DECRETO (n. conti)	DICHIARATI ESTINTI (n. conti)	TOTALE DEFINITI	RIMANENZA DA DEFINIRE
CONTI ERARIALI	3938	362	4300	0	253	0	0	261	0	0	0	513	513	3787
CONTI ENTI LOCALI	31604	2384	33988	29	377	41	45	609	136	3	75	4999	5213	28775
CONTI A.S.L.	401	87	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
TOTALE	35943	2833	38776	29	830	41	45	870	136	3	75	5512	5726	33050
												Importi recuperati		€ 80.121,22+3.418,90 per spese

GIUDIZI PER RESA DI CONTO ANNO 2017				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI	CONTI RESI
RESA DI CONTO	0	11	(1) 6	18

(1) 8 definiti con sentenza e 1 definito con altro

GIUDIZI PENSIONISTICI

ANNO 2018

	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenza	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze
Civ. e Mil.	215	159	374	220	206	36	77	148	0	0	148	226	32	18
Guerra	53	10	63	52	43	8	5	15	0	1	16	47	13	0
Totale	268	169	437	272	249	44	82	163	0	1	164	273	45	18

ANNO 2017

	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenza	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze
Civ. e Mil.	194	154	348	298	262	18	93	107	2	24	133	215	36	74
Guerra	91	7	98	80	68	10	33	43	0	2	45	53	15	3
Totale	285	161	446	378	330	28	126	150	2	26	178	268	51	77